



# Comunicato Ufficiale

# 25

# 18/12/2024

## Stagione Sportiva 2024/2025



Via Campo d'Appio 142/A – 54033 Carrara



[toscana.lnd.it](http://toscana.lnd.it)



[dpmassacarrara@lnd.it](mailto:dpmassacarrara@lnd.it)  
[dpmassacarrara@pec-legal.it](mailto:dpmassacarrara@pec-legal.it)



facebook - [Indtoscana](#)  
telegram - [@crtoscanalndsgs](#)

Uffici D.P. Massa Carrara	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	0583 353025 0585 855891	<a href="mailto:dpmassacarrara@lnd.it">dpmassacarrara@lnd.it</a>	<a href="mailto:dpmassacarrara@pec-legal.it">dpmassacarrara@pec-legal.it</a>
Giudice Sportivo	0585 857511	<a href="mailto:giudice.massacarrara@lnd.it">giudice.massacarrara@lnd.it</a>	
Delegazione	0585 857511		
Pronto A.I.A. Carrara	335 7404937		
Pronto A.I.A. Viareggio	389 3103863		

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### FINALE DI SUPERCOPPA FEMMINILE DEL 6 GENNAIO 2025 A LA SPEZIA - BIGLIETTI OMAGGIO PER LE SOCIETÀ

La FIGC ha previsto la distribuzione gratuita di biglietti per la gara di **Finale di Supercoppa Femminile ROMA-FIORENTINA** che si disputerà a La Spezia il prossimo **6 gennaio 2025 alle ore 15:30**, a tutte le Società interessate che potranno richiederne l'emissione utilizzando l'apposito modulo predisposto per l'inserimento dei dati delle persone a cui sono destinati i biglietti stessi.

Si trasmettono il "[modulo di richiesta biglietti](#)" e il "[Comunicato](#)" contenente tutte le informazioni e le procedure da seguire.

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

### 2.1. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 258 - CU n. 130/A FIGC - Modifica commi 7 e 8, art. 10 Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati
- Comunicato Ufficiale n. 259 - Tabelle punteggi Società perdenti spareggi-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza s.s. 2024/2025 per eventuali ripescaggi s.s. 2025/2026
- Comunicato Ufficiale n. 261 - Circolare FIGC esplicativa adempimenti in materia di Safeguarding
- Circolare n. 32 - Circolare 45/2024 Centro Studi Tributari LND
- Circolare n. 33 - Circolare 46/2024 Centro Studi Tributari LND
- Circolare n. 34 - Circolare 47/2024 Centro Studi Tributari LND

### 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

#### RIUNIONE RISERVATA ALLE SOCIETÀ DI PROMOZIONE CON PRESIDENTE C.R.A.

Si comunica che **sabato 11 gennaio 2025** il C.R. Toscana in collaborazione con il C.R. Arbitri Toscana ha organizzato in via sperimentale, in analogia a quanto avvenuto con le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza, un momento di condivisione denominato "***l'Aia apre le porte***", durante il raduno di metà stagione degli arbitri della C.R.A. Toscana, riservato ai rappresentanti delle società del Campionato di Promozione (n. 2 per Società, preferibilmente allenatori prima squadra, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori – richiesta conferma presenza tramite mail a [segreteria.crtoscana@lnd.it](mailto:segreteria.crtoscana@lnd.it) entro mercoledì 8 gennaio p.v.).

Tale evento avrà luogo presso il **Grand Hotel Admiral** (Via Umbria - Chianciano Terme) dalle ore **10.30** alle ore **16:00**; tutti i partecipanti saranno graditi ospiti a pranzo.

*L'iniziativa voluta fortemente dal Presidente C.R. sig. Tiziano Reni e dal Presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini, rappresenta una occasione di unione e confronto tra le due componenti.*

### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **3.1.1. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Come avvenuto per le due precedenti stagioni sportive, a causa della criticità relativa alla copertura arbitrale settimanale, si rende necessario anticipare 3/4 gare di ogni fine settimana al sabato, per poter usufruire delle relative "terne" anche nelle gare della domenica.

Tale proposta consiste in un programma di anticipi al sabato a partire dalle gare in programma domenica 13 ottobre (6<sup>a</sup> gara di andata di Eccellenza e di Promozione) fino alla quartultima gara di ritorno (16/03/25 per i Campionati di Eccellenza e di Promozione). A seguito dell'anticipo della prima squadra, le gare del campionato Juniores (sia regionale che provinciale), delle società impegnate nell'anticipo al sabato saranno posticipate d'ufficio al lunedì o anticipate al venerdì, con possibilità dell'anticipo al venerdì o alla domenica o posticipo al martedì. Si fa presente la massima sensibilità del Comitato in tal senso, flessibilità e disponibilità che sarà poi adottata anche per gli orari ed i possibili spostamenti delle altre categorie del settore giovanile e della scuola calcio. Al fine di evitare al massimo sovrapposizioni con le gare di Coppa Italia, il calendario non sarà stilato in un'unica soluzione. Si specifica comunque che nel caso in cui la squadra interessata nell'anticipo al sabato della gara di campionato fosse impegnata anche il mercoledì antecedente in una gara di Coppa Italia, quest'ultima verrà spostata d'ufficio al mercoledì successivo.

Di seguito si riporta la calendarizzazione delle gare anticipate fino a tutto il 22/12/2024:

## **ANTICIPI 21-22 DICEMBRE 2024**

**21/12/24**

**ECCELLENZA GIRONE: A**

CASTELNUOVO GARFAGNANA US – PONTEBUGGIANESE SRL  
MONTESPERTOLI – REAL FORTE QUERCETA SR

**PROMOZIONE GIRONE: A**

FORTE DEI MARMI 2015 – F.C. CUBINO

**23/12/24**

**RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: D Giornata: 17 A**  
RINASCITA DOCCIA - MONTESPERTOLI

**J2 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -FI Girone: D Giornata: 15 A**  
F.C. CUBINO - PELAGO

**J5 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LU Girone: A Giornata: 12 A**  
CASTELNUOVO GARFAGNANA US - POLISPORT.CAMAIORE CALCIO

**J6 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -MS Girone: A Giornata: 12 A**  
REAL FORTE QUERCETA SRL - DON BOSCO FOSSONE

## 3.2. SEGRETERIA

### 3.2.1. POLITICHE DI SAFEGUARDING

#### REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI ED ENTRATA IN VIGORE DEI COMMII 1, 2, 3 E 4 DELL'ART. 28 BIS DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si riporta di seguito comunicazione della F.I.G.C.

**Si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, pubblicato dalla FIGC con il C.U. n. 68/ A del 27 agosto 2024, per rappresentare quanto segue.**

Le società, come noto, **entro il 31 dicembre 2024**, come disposto dal CONI e recepito nel Regolamento Federale, dovranno nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Detta nomina, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Regolamento, dovrà essere comunicata alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding inviando apposita autocertificazione a firma del Legale Rappresentante.

In proposito, al fine di agevolare le società, è stata implementata dalla Federazione, in tempi molto brevi, apposita sezione del Portale Servizi FIGC, che consentirà alle stesse, in modo semplice e intuitivo, di compilare e depositare direttamente sul Portale Servizi le autocertificazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8.

Le società potranno accedere al Portale Servizi con le medesime credenziali già in loro possesso e entrare nella sezione Safeguarding, attraverso l'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>.

Per completezza di informazione si rappresenta che le Leghe, le Divisioni e Il settore per l'attività giovanile e scolastica non dovranno porre in essere alcuna attività in relazione alle autocertificazioni inviate dalle società tramite portale.

Si allega ad ogni buon fine, il **C.U. n. 130/A del 10 dicembre 2024**, con il quale è stata modificata la modalità di trasmissione delle autocertificazioni indicando il Portale Servizi in luogo dell'indirizzo pec [safeguarding@pec.figc.it](mailto:safeguarding@pec.figc.it) che, dalla data odierna, non è più attivo.

La Segreteria della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding e l'Ufficio Information Technology federale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tanto premesso, si coglie l'occasione per rammentare che la norma transitoria dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, come noto, ha indicato la data del 1° gennaio 2025 per l'entrata in vigore dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Detti commi fissano le sanzioni comminabili, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti agli art. 10 e 11 del Regolamento, alle società, ai Legali Rappresentati e al Responsabile del Safeguarding.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A**

Il Presidente Federale

- visto il C.U. 68/A del 27 agosto 2024, con il quale è stato pubblicato il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati;
- ravvisata la necessita di modificare i commi 7 e 8 dell’art. 10 del citato Regolamento, al fine di agevolare le società nell’adempimento degli obblighi ivi previsti;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

**d e l i b e r a**

di modificare i commi 7 e 8 dell’art. 10 del “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati, secondo il testo che di seguito si riporta:

*“7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il “Responsabile”). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, **mediante l’invio, a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>**, di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello **generato dal portale**, e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società.”*

*“8. Le Società devono, altresì, comunicare alla FIGC, **mediante l’invio a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>** di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello **generato dal portale**, l’avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.”*

### **3.2.2. COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA**

Il Centro Tecnico Tirrenia della FIGC-LND-SGS, visti i positivi risultati delle passate edizioni sia dal punto di vista organizzativo che partecipativo, comunica alle Società Toscane che svolgono attività di Settore Giovanile, la volontà di promuovere, con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana LND, la **5<sup>a</sup> edizione della manifestazione sull’Isola d’Elba denominata:**

#### **“FESTA DEL PULCINO REGIONALE SULL’ISOLA D’ELBA 2025” PER FABIO BRESCI**

Tale manifestazione ha lo scopo di far incontrare i piccoli calciatori, genitori e dirigenti delle Società Toscane, in uno dei luoghi geograficamente disagiati per chi promuove e pratica attività sportiva nella nostra Regione.

La Manifestazione che coinvolgerà i ragazzini della **categoria “Pulcini “ 2014-2015**, si svilupperà su due giornate **Sabato 10 e Domenica 11 Maggio 2025** e vedrà interessato tutto il territorio dell’Isola d’Elba con le stesse modalità della passata edizione.

La Manifestazione è aperta a tutti i familiari dei ragazzini e le modalità di partecipazione saranno comunicate direttamente alle Società interessate. La Manifestazione non può, per evidenti motivi organizzativo/ logistici, prevedere un numero illimitato di Società partecipanti, per cui, ovviamente cercando la massima rappresentatività Regionale, il Comitato Organizzatore ha deciso di poter accettare un massimo di 36 Società.

Le Società interessate a partecipare, sono pregate di contattare direttamente la segreteria del **C.T.T.** al numero **0586 868647 / 861315** o inviare e-mail all’indirizzo: [centrotecnicotirrenia@virgilio.it](mailto:centrotecnicotirrenia@virgilio.it), o contattare la Segreteria del CRT LND che provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie. Inoltre potranno rivolgersi anche alla propria Delegazione Provinciale che provvederà ad inoltrare la richiesta attivandosi per eventuali chiarimenti.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Centro Tecnico Tirrenia per e-mail all’indirizzo sopra specificato.

**3.2.4. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO**

Si ritiene opportuno e necessario ricordare i termini delle riaperture per i trasferimenti, le trasformazioni da temporaneo a definitivo e gli svincoli per rinuncia come da tabella sotto riportata:

Trasferimenti e cessione di contratto di "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" Maschili e Femminili tra Società Dilettanti	<b>3 dicembre 2024 - 18 dicembre 2024</b>
Trasferimenti e cessione di contratto di "Giovani Dilettanti" e "Non Professionista" Femminili da Società "Non Professionista" della Divisione di Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti e viceversa	<b>3 dicembre 2024 - 18 dicembre 2024</b>
Trasformazione da temporaneo a definitivo Art. 101	<b>"Non Professionisti" e "Giovani Dilettanti" tra Società Dilettanti</b> <b>3 dicembre 2024 - 18 dicembre 2024</b>
Svincolo per Rinuncia Art. 107 (da parte di Società DL e SGS)	<b>2 dicembre 2024 - 11 dicembre 2024</b> <b>(i calciatori si possono ritesserare dal 12 dicembre)</b>



In allegato al presente C.U. elenchi svincoli da parte di Società:

- [Svincoli LND Dicembre 2024](#)
- [Svincoli SGS Dicembre 2024](#)

## RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO (ART. 117 DELLE N.O.I.F.)

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori:

Cognome	Nome	Matricola	Società di appartenenza	A far data dal
...omissis... MIGNANI	NICCOLO	3.677.502	CITTÀ DI MASSA CALCIO A 5	11/12/2024
...omissis... ROUICHED	OMAR	6.998.136	MASSESE 1919	06/12/2024
...omissis...				

## RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 21 novembre 2024:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
MARIANI	GIUSEPPE	08/09/2018	4.236.474	ACADEMY MASSA MONTIGNOSO
...omissis...				

## CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.


## CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

## 4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### 4.1. COMUNICAZIONI COORDINATORE REGIONALE

QUADRO RIEPILOGATIVO **ADEMPIMENTI** E **OBBLIGHI** DA OSSERVARE DA PARTE DI TUTTE LE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/25



\* La **presentazione della società** e la richiesta del **riconoscimento di Club Giovanile** avviene mediante la compilazione del medesimo modulo On line.

### PRECLUSIONI

**Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici: alla Società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili**

**Club che non hanno presentato il "Modulo di Presentazione della Società" (Censimento SGS): alla Società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.**

### COMUNICATI UFFICIALI DI RIFERIMENTO

Si **raccomanda sempre e comunque** ad **un'attenta ed analitica lettura** dei comunicati ufficiali di riferimento a quanto sopra riportato, emessi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

- [C.U. n.1 del 10 luglio 2024](#)
- [C.U. n.16 del 19 agosto 2024](#) – Sistema di riconoscimento Club Giovanile

## SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI

([estratto dal C.U. 16 del 19/8/2024 SGS Nazionale](#))

### DATE DI SCADENZA PERENTORIE E FASI CONTROLLO

Per permettere la necessaria valutazione del “LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE”, si indicano di seguito le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio della stagione sportiva. Ciascuna società richiedente il riconoscimento 2° e del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile, **entro le date di seguito indicate** (riferite ovviamente alla corrente stagione sportiva), è tenuta a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.

Tali scadenze costituiranno di fatto le **Fasi di Controllo perentorie** del sistema di riconoscimento. Al fine di garantire il rispetto degli adempimenti necessari e con lo scopo di dare ulteriore supporto alle società interessate, ciascun Coordinatore Federale Regionale SGS può determinare differenti ed ulteriori termini di scadenza, purché siano in date precedenti a quelle perentorie.

Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS “deve” proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento, che verrà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

—  
→ **Entro e non oltre il 10 Maggio, trasmissione mediante ed unicamente attraverso specifico modulo On Line** ([link disponibile successivamente](#)) **della seguente documentazione:**

- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- Consegna della Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto qualificante prescelto per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile, consegnando certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

Le Società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le **Fasi di Controllo** sopra indicate, non potranno più essere riconosciute con il **3° Livello di Qualità del Club Giovanile** nelle successive due stagioni sportive.

Se l’inadempienza riguarda invece il riconoscimento per il **2° Livello di Qualità del Club Giovanile**, la società interessata non potrà presentare richiesta di riconoscimento nella successiva stagione sportiva.

Le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque partecipano all’attività ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, o delle categorie giovanili: Giovanissimi, Allievi, possono essere riconosciute con il 1° Livello di Qualità del Club Giovanile.

Tali società sono comunque tenute al rispetto di quanto indicato alla lettera **a) e b)** del C.U. n. 16 del 19/8/2024 del SGS Nazionale.

## REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Di seguito si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell'attività di base per le categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI U8/U9, PULCINI U10/U11, ESORDIENTI U12/13, validi per la stagione sportiva 2024/2025. Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.

### Regole valide per tutte le categorie

#### “Giochiamo tutti, di più e meglio”

- **Per tutti gli incontri, gli Istruttori delle Società, in accordo, devono decidere di adottare una delle seguenti modalità:**
- Durante lo svolgimento dei primi due tempi della partita, tutti i giocatori non impegnati, **devono** partecipare a multi partite anche in modalità mista e/o in numeri dispari. Gli spazi idonei saranno organizzati preventivamente dai Tecnici delle due squadre che stabiliranno anche le modalità di gioco, con o senza portieri e in base ai numeri di calciatori presenti.
- Possono essere svolte mini-partite con numeri inferiori a quelli previsti per la categoria.
- Prima dell'inizio della partita, svolgere due fasi, da 5' ciascuna di partite a numeri ridotti, dove tutti i calciatori sono impegnati.
- Quarto tempo di gioco, solo per la categoria Esordienti con almeno 14 giocatori presenti; per la categoria Pulcini con almeno 12 giocatori presenti; per la categoria Primi Calci con almeno 8 giocatori presenti. Tutti i partecipanti devono giocare almeno DUE tempi interi e non più di tre tempi. Nel terzo e quarto tempo saranno adottate le stesse modalità di sostituzione del primo e del secondo tempo. I componenti della squadra del terzo tempo possono essere variati.
- Tutti gli iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le sostituzioni durante il secondo tempo potranno essere effettuate solamente tra giocatori che hanno disputato il primo tempo (vedi riferimento C.U. n°1). In caso di una regolare sostituzione di un giocatore infortunato, il giocatore stesso **NON** potrà rientrare in gioco.
- Le Società dovranno presentare regolare distinta in duplice copia e documento attestante il tesseramento F.I.G.C. di tutti i presenti, compresi gli adulti, max 4.
- **Obbligatorio il riconoscimento ufficiale prima dell'inizio della gara.**
- Il tutor o arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni e avversari, esibendo un cartellino verde: GREEN CARD. Al termine dell'incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell'apposito spazio del referto gara.
- Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA' OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell'espletamento della partita.
- Time out: possibile ed opportuno nell'arco dell'intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, almeno un time-out della durata di 1'.
- Le squadre partecipanti ai tornei “misti” devono inserire nella lista i giocatori nati in anni diversi per un rapporto, di almeno di 1 a 3. In caso di necessità può essere richiesta, per la singola gara, autorizzazione al SGS territoriale per l'impiego di giocatori con un rapporto diverso.
- Nelle gare dove è previsto stabilire un punteggio, devono essere rispettati i seguenti criteri:
- Ogni tempo è una mini gara con un proprio risultato. 1 punto per chi ha vinto o pareggiato.
- Un punto per la vittoria o il pareggio alle mini-partite, sommando i gol fatti.
- Saluti: compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico.

### U12 / U13 ESORDIENTI a 9

- **1°anno 2013, 2° anno 2012, misti 2012-2013**
- Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.3 bambini/e di un anno inferiore (decimo anno compiuto).
- Nella categoria ESORDIENTI l'arbitro sarà un Tecnico o Dirigente o giovane calciatore della Società ospitante, regolarmente tesserato.

- L'arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all'occasione, per dare una seria immagine all'incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata.
- La partita viene disputata in 3 o 4 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni da 60mt a 75mt in lunghezza e in larghezza da 40mt a 50mt in larghezza, sia tra le due aree di rigore che tra le linee laterali.
- Il giocatore espulso non potrà più prendere parte alla partita; potrà invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi. Nel caso in cui un partecipante alla gara subisce due ammonizioni in tempi diversi di gioco, lo stesso non sarà soggetto ad espulsione visto che ogni tempo è considerato separatamente rispetto agli altri, costituendo una gara a sé.
- Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
- I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
- L'area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 16,5 metri dalla linea di fondo e in larghezza da coni posti a 16,5 metri dal centro della porta.
- Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
- Calcio d'angolo battuto dall'angolo tra le righe laterali e di fondo.
- Vigè la regola del fuorigioco entro 16,5 metri dalla linea di fondo campo.
- Non vigè la regola dell'espulsione per fallo effettuato dall'ultimo difensore.
- Vigè la regola del retropassaggio come da regolamento.
- Rimesse laterali con le mani sbagliate saranno ripetute dallo stesso giocatore.
- Zona di "No Pressing": in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell'area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al difensore di ricevere la palla, dopodiché il gioco comincia normalmente.
- Il rinvio da fondo campo, dopo l'uscita della palla, sarà effettuato dal portiere con palla a terra dentro l'area di rigore.
- Il rinvio del portiere, dopo la parata, se effettuato con i piedi al "volo" dovrà essere fatto entro i tre metri dalla linea di fondo campo.
- I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera: 7 mt.
- Sono obbligatori parastinchi e scarpe con suola in gomma (non tacchetti in ferro).
- Per il torneo Esordienti Elité, a cui devono partecipare, con una sola squadra, le Società di 3° livello e le Società professioniste, le modalità didattiche sono state pubblicate sul C.U. n°7/SGS del 05/08/2024.

### U11 / U10 PULCINI a 7

1° anno 2015, 2° anno 2014, misti 2014-2015

- Nella categoria Pulcini deve essere svolto l'**auto-arbitraggio**.
- Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.3 bambini/e di un anno inferiore (ottavo anno compiuto).
- La partita viene disputata in 3 o 4 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni: lunghezza da 50mt a 65mt, larghezza da 35mt a 45mt.
- Le porte devono avere le misure di m 4x2.
- I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n°4.
- L'area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in larghezza da coni posti a 12,5 metri dal centro della porta.
- Non vigè la regola del fuorigioco.
- Ammonizione ed espulsione solo in casi molto evidenti (no per fallo da ultimo uomo). Sostituzione del calciatore espulso, nel tempo successivo.
- Retropassaggio al portiere come da regolamento, eccetto che al momento in cui il portiere tocca la palla non può essere ostacolato e quindi ne mantiene il possesso anche in caso di contrasto con l'attaccante.
- Il portiere non può mantenere il possesso della palla più di 6 secondi, sia con le mani sia con i piedi.
- Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani.
- Rinvio da fondo campo, come da regolamento. Il portiere, dopo la parata, può rinviare con i piedi al volo, solo entro tre metri dalla linea di fondo campo.
- Zona di "No Pressing": in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell'area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al difensore di ricevere la palla, dopodiché il gioco comincia normalmente.

- Rimesse laterali con le mani e se sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore.
- I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera 6 mt.
- Il calcio di rigore è ammesso per fallo evidente. Distanza dischetto di rigore: 7 mt.
- Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
- Obbligatori parastinchi e scarpe con suola in gomma. NO tacchetti in alluminio.
- Per il torneo Grassroots, il regolamento sarà pubblicato sui prossimi C.U.

### **U8 / U9 PRIMI CALCI a 5**

1°anno 2017, 2°anno 2016, misti 2016-2017

- Deve essere svolto l'**auto-arbitraggio**.
- La Partita viene disputata in 3 o 4 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco che possono variare in lunghezza da 25mt a 40mt. ed in larghezza da 12mt a 20mt.
- Le porte devono avere le misure di m 4x2 anche delimitate da paletti in plastica.
- Palloni n°3 in gomma multistrato.
- Area di rigore, evidenziata da segna-spazi posti a 5 mt. dalla linea di fondo e in larghezza a 5 mt da ogni palo della porta.
- Il punto del calcio di rigore viene fissato a 6 metri dalla linea di porta.
- Non vige la regola del fuorigioco.
- No ammonizione, no espulsione.
- Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
- Rimesse laterali effettuate con le mani o con i piedi.
- Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
- Zona di "No Pressing": in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell'area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al difensore di ricevere la palla, dopodiché il gioco comincia normalmente.
- Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente nei pressi della porta.
- Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
- Scarpe di gioco solo con la suola tipo calcetto o in gomma a tredici tasselli.

### **PICCOLI AMICI**

Anno 2018 – 2019 (5 anni compiuti)

- Deve essere svolto l'**auto-arbitraggio**.
- Attività ufficiale SGS dalla fase primaverile 3c3.
- Le Società possono svolgere incontri tra loro, dal periodo autunnale, rispettando il regolamento e le modalità di gioco previsti.
- Costruzione di tanti spazi gioco in rapporto ai partecipanti (max 1 ogni 6 giocatori): lunghezza da 15mt a 30 mt., larghezza da 10mt a 15 mt.
- Partite 3c3 con o senza portiere. Se i giocatori non sono in numero idoneo saranno svolte partite 2c2. Non è permesso giocare con numeri superiori.
- Ogni incontro avrà la durata di 5' circa, permettendo la massima rotazione.
- Tempo totale di gioco 30'.
- Porte formate anche da coni o paletti, 2x1 senza portiere o 3x1,5 con portiere.
- Palloni in gomma.
- Rimesse laterali con mani o piedi, anche in conduzione.
- No fuorigioco.
- No ammonizione ne espulsione.
- Il portiere, se presente, può prendere il passaggio con le mani.
- Rimessa del portiere libera.

## 5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

### AUGURI DEL DELEGATO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Il Delegato Giuliano Ratti, tutti i componenti e collaboratori di questa Delegazione, augurano ai Dirigenti, Atleti, Tecnici delle società, ai Direttori di gara della nostra Provincia, un felice Natale e Anno Nuovo di serenità, pace e grandi soddisfazioni sportive, estendendo tale messaggio a tutte le loro famiglie ed al mondo sportivo in generale.

### CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE

Si informano le Società che **nei giorni 24, 27 e 31 dicembre** gli uffici della Delegazione Provinciale di Lucca, sede di lavoro del personale dipendente, rimarranno chiusi.

Gli uffici riapriranno regolarmente con il consueto orario **giovedì 2 gennaio 2025**.

### ORARI APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE LUCCA

LUNEDI'	10:00-12:30	13:30-15:00
MARTEDI'	10:00-12:30	13:30-17:00
MERCOLEDI'	10:00-12:30	13:30-17:00
GIOVEDI'	10:00-12:30	13:30-15:00
VENEDI'	10:00-12:30	13:30-15:00

### CAMPIONATO ALLIEVI B U16 MASSA CARRARA – CLASSIFICA 1^ FASE

Si pubblica di seguito si pubblica la classifica finale della 1° fase della manifestazione:

COMITATO TOSCANA		CLASSIFICA GENERALE								
STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-MS		GIRONE A								
*=====*										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
*-----*										
1 A.S.D.FORTE DEI MARMI 2015	32	12	10	2	0	65	6	59	0	
2 A.S.D.PIETRASANTA	28	12	9	1	2	63	11	52	0	
3 A.S.D.ROMAGNANO CALCIO	28	12	9	1	2	38	15	23	0	
4 U.S.D.SAN MARCO AVENZA 1926	27	12	8	3	1	60	10	50	0	
5 G.S.D.GHIVIBORGO VDS A.S.D.	26	12	8	2	2	46	10	36	0	
6 A.S.D.AC MONTIGNOSO	25	12	8	1	3	62	16	46	0	
7 A.S.D.SERAVEZZA POZZI CALCIO	18	12	6	0	6	32	47	15-	0	
8 U.S.D.DON BOSCO FOSSONE	12	12	4	0	8	21	38	17-	0	
9 A.S.D.RICORTOLA 1972	12	12	4	0	8	23	49	26-	0	
10 A.S.D.CARRARESE GIOVANI	12	12	4	0	8	25	56	31-	0	
11 GSD FCLUNIGIANAPONTREMOLESE1919	3	12	1	0	11	13	56	43-	0	
12 A.S.D.TIRRENIA 1973	3	12	1	0	11	11	64	53-	0	
13 A.S.D.ICF FOSDINOVO	3	12	1	0	11	8	89	81-	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

*Eventuali osservazioni alle classifiche di cui sopra dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 19 dicembre 2024.*

**PRONTO AIA**

PRONTO AIA CARRARA	335 7404937
PRONTO AIA VIAREGGIO	389 3103863
PRONTO AIA LUCCA	393 8135029

Agli stessi si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti in tempo utile (30 minuti prima dell'inizio) presso impianto sportivo dove è programmata la gara.

**SPORTELLO SAFEGUARDING POLICY – CONI TOSCANA**

La Scuola Regionale dello Sport Coni Toscana, per rispondere alle numerose richieste pervenute sulle problematiche legate alla corretta applicazione delle SAFEGUARDING POLICY, mette a disposizione uno sportello informativo curato dall'avvocato Aldo L. Peronaci, esperto della SRdS.

Lo sportello sarà attivo dal 20 ottobre al 31 dicembre 2024.

Per attivare il contatto di consulenza di base, dovrà essere inviata una email all'indirizzo: [territorio.toscana@coni.it](mailto:territorio.toscana@coni.it)

**ATTIVITA' DI BASE E SCOLASTICA****ISCRIZIONE CAMPIONATI SGS PROVINCIALI FASE PRIMAVERILE**

<b>ESORDIENTI a 9 - 2° ANNO (2012)</b>	<b>CODICE 6/</b>
<b>ESORDIENTI a 9 - 1° ANNO (2013)</b>	<b>CODICE 6W</b>
<b>PULCINI a 7 - 2° ANNO (2014)</b>	<b>CODICE /F</b>
<b>PULCINI a 7 - 1° ANNO (2015)</b>	<b>CODICE O:</b>

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 20 DICEMBRE 2024 al 13 GENNAIO 2025**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **13 GENNAIO 2025**

Diritto di iscrizione al campionato € 60,00

<b>PRIMI CALCI 2° ANNO 5v5 (2016)</b>	<b>CODICE %:</b>
<b>PRIMI CALCI 1° ANNO 5v5 (2017)</b>	<b>CODICE W:</b>
<b>PICCOLI AMICI 3v3 (2018)</b>	<b>CODICE 6J</b>

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 20 DICEMBRE 2024 al 13 GENNAIO 2025**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **13 GENNAIO 2025**



# ATTIVITA' PULCINI GRASSROOTS

## CALENDARIO GARE

\* COMITATO \*  
\* TOSCANA \*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

```
*****
*
* TORNEO GRASSROOTS PULCINI -MS GIRONE: A
*
*
*****
```

ANDATA: 12/01/25		1	G I O R N A T A		RITORNO:
ORE...:					ORE...:
AC MONTIGNOSO				-	DON BOSCO FOSSONE
SAN MARCO AVENZA 1926				-	RICORTOLA 1972
ANDATA: 19/01/25		2	G I O R N A T A		RITORNO:
ORE...:					ORE...:
DON BOSCO FOSSONE				-	SAN MARCO AVENZA 1926
RICORTOLA 1972				-	AC MONTIGNOSO
ANDATA: 26/01/25		3	G I O R N A T A		RITORNO:
ORE...:					ORE...:
AC MONTIGNOSO				-	SAN MARCO AVENZA 1926
RICORTOLA 1972				-	DON BOSCO FOSSONE

\* COMITATO \*  
\* TOSCANA \*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

```
*****
*
* TORNEO GRASSROOTS PULCINI -MS GIRONE: B
*
*
*****
```

ANDATA: 12/01/25		1	G I O R N A T A		RITORNO:
ORE...:					ORE...:
CARRARESE CALCIO 1908 SRL				-	ROMAGNANO CALCIO
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919				-	SAN VITALE CANDIA A.S.D.
ANDATA: 19/01/25		2	G I O R N A T A		RITORNO:
ORE...:					ORE...:
ROMAGNANO CALCIO				-	LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
SAN VITALE CANDIA A.S.D.				-	CARRARESE CALCIO 1908 SRL
ANDATA: 26/01/25		3	G I O R N A T A		RITORNO:
ORE...:					ORE...:
CARRARESE CALCIO 1908 SRL				-	LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
SAN VITALE CANDIA A.S.D.				-	ROMAGNANO CALCIO

## STAGE TECNICO CATEGORIA PULCINI 2015

Il Coordinamento Regionale SGS organizza uno stage tecnico rivolto agli istruttori delle Società della provincia di Massa-Carrara operanti nella categoria Pulcini 1° anno (2015) e a tutti i tecnici che abbiano interesse a partecipare.

L'incontro sarà tenuto dal tecnico AST Gianmarco Genovali e si terrà il giorno **20/12/2024** con inizio alle ore **17:30** presso il **Centro Sportivo "Marco Pedonese" di Pietrasanta (LU)**.

Si raccomanda la massima partecipazione.

## 6. RISULTATI GARE

### TERZA CATEGORIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
ATTUONI AVENZA ASD	- VIRTUS SAN MARCO LUNI	3 - 4
(1) DON BOSCO FOSSONE	- CINQUALE CALCIO	2 - 1
GRAGNOLESE	- RETIGNANO	4 - 0
MONTAGNA SERAVEZZINA	- ICF FOSDINOVO	3 - 0
PODENZANA 1969 ASD	- MONTI UNIONE SPORTIVA	1 - 4
SPORTING FORTEDEIMARMI PS	- SPARTAK APUANE	1 - 0
(1) SPORTING MARINA	- SALAVETTIA SERAVEZZA FC	1 - 3

(1) - disputata il 16/12/2024

### JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
AC MONTIGNOSO	- STIAVA 2019	3 - 0
DON BOSCO FOSSONE	- CARRARESE GIOVANI	2 - 1
MASSAROSA 1925	- ROMAGNANO CALCIO	1 - 0
REAL FORTE QUERCETA SRL	- TIRRENIA 1973	2 - 0
SAN LAZZARO LUNENSE 17	- MASSESE 1919 SSDRL	4 - 8
SERRICCILO	- ATLETICO CARRARA DEIMARMI	2 - 1
VILLAFRANCHESE	- RICORTOLA 1972	4 - 2

### UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
ACADEMY QM MASSAROSA	- LUNIGIANAPONTR.MOLESE1919	1 - 0
CARRARESE GIOVANI	- POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	2 - 1
MONTI UNIONE SPORTIVA	- DON BOSCO FOSSONE	0 - 4
(1) RICORTOLA 1972	- SAN LAZZARO LUNENSE 17	2 - 1
ROMAGNANO CALCIO	- AC MONTIGNOSO	2 - 2
TIRRENIA 1973	- SAN VITALE CANDIA A.S.D.	*

(1) - disputata il 16/12/2024

(\*) SOSPESA AL 22° DEL 2 T. VEDI DECISIONI GST

### UNDER 16 ALLIEVI B PROVINCIALI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A		
AC MONTIGNOSO	- CARRARESE GIOVANI	14 - 0
DON BOSCO FOSSONE	- FORTE DEI MARMI 2015	1 - 4
PIETRASANTA	- SAN MARCO AVENZA 1926	1 - 1
RICORTOLA 1972	- GHIVIBORGO VDS A.S.D.	0 - 6
SERAVEZZA POZZI CALCIO	- ICF FOSDINOVO	6 - 2
(1) TIRRENIA 1973	- ROMAGNANO CALCIO	2 - 5

(1) - disputata il 15/12/2024

**UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/12/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 10 Giornata - A</b>		
MASSESE 1919 SSDRL	- ICF FOSDINOVO	8 - 1

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 11 Giornata - A</b>		
(1) CARRARESE GIOVANI	- RICORTOLA 1972	2 - 0
ICF FOSDINOVO	- LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	NPRG
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	- MASSESE 1919 SSDRL	2 - 2
(1) MASSESE 1919 SSDRL SQ.B	- LUCCASSETTE A.S.D.	1 - 0
(1) PIETRASANTA	- ATLETICO CARRARA DEIMARMI	4 - 0
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	- DON BOSCO FOSSONE	1 - 1
SAN VITALE CANDIA A.S.D.	- TIRRENIA 1973	3 - 2

(1) - disputata il 15/12/2024

**7. GIUSTIZIA SPORTIVA****Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara avv. Marco Dei, assistito dal rappresentante A.I.A. sig. Mauro Ginesi e dal sig. Ivan Boifava, nella seduta del 17/12/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA****GARE DEL 14/12/2024****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 500,00 VIRTUS SAN MARCO LUNI

Per aver esploso all'interno del proprio spogliatoio un petardo, senza conseguenze per alcuno.

(art. 25 commi 3-7 del C.G.S.)

**DIRIGENTI****INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 2/ 1/2025**

TONELLI MASSIMO (MONTI UNIONE SPORTIVA)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

MARCHINI ANTONIO GIUSEPP (SPARTAK APUANE)

**ALLENATORI****AMMONIZIONE (I INFR)**

BALLONI MAURIZIO (MONTI UNIONE SPORTIVA)

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MARCHETTI DAVIDE (ATTUONI AVENZA ASD)

Per offese verso il D.G..

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GERALI MATTIA (MONTI UNIONE SPORTIVA) LUCCHI SERGIO (PODENZANA 1969 ASD)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PAPPAGALLO PAOLO (ATTUONI AVENZA ASD)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

MAZZOLINI FEDERICO	(ATTUONI AVENZA ASD)	VENTURINI NICOLA	(MONTI UNIONE SPORTIVA)
SALVINI TOMMASO	(SPORTING FORTEDEIMARMI PS)	MARTINELLI LUCA	(VIRTUS SAN MARCO LUNI)
PEZZICA ROBERTO	(VIRTUS SAN MARCO LUNI)		

**AMMONIZIONE (II INFR)**

TONELLI DAVIDE	(ATTUONI AVENZA ASD)	MIHAILESCU VASILE CLAUDIU	(MONTAGNA SERAVEZZINA)
QUADRELLI FEDERICO	(MONTAGNA SERAVEZZINA)	BABBONI GIACOMO	(VIRTUS SAN MARCO LUNI)
VIVIANI DAVIDE	(VIRTUS SAN MARCO LUNI)		

**AMMONIZIONE (I INFR)**

DA POZZO GIORGIO	(ATTUONI AVENZA ASD)	SPARAVELLI PIETRO	(PODENZANA 1969 ASD)
TICOZZI UMBERTO	(PODENZANA 1969 ASD)	MARSILI JONATHA	(RETIGNANO)
GOZZANI MATTEO	(SPARTAK APUANE)		

**GARE DEL 16/12/2024****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

D ANGINA RAMON (SALAVETITIA SERAVEZZA FC)

A fine gara teneva un comportamento non regolamentare verso l'arbitro.

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GAINA NICOLA (SALAVETITIA SERAVEZZA FC)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

EVANI LUCA	(CINQUALE CALCIO)	ANDREONI LORENZO	(DON BOSCO FOSSONE)
DI CLEMENTE DAVIDE	(SALAVETITIA SERAVEZZA FC)		

**AMMONIZIONE (II INFR)**

DE SANCTIS MARCO	(CINQUALE CALCIO)	GABRIELLI JHONA	(CINQUALE CALCIO)
TONCELLI FEDERICO	(CINQUALE CALCIO)	STEFANINI LEONARDO	(DON BOSCO FOSSONE)
SOLDANI ANDREA	(SALAVETITIA SERAVEZZA FC)	BIASCI CESARE ALFREDO	(SPORTING MARINA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

MUTTINI MANUEL (DON BOSCO FOSSONE)

**GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI****GARE DEL 14/12/2024****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**DIRIGENTI****AMMONIZIONE (II INFR)**

TEDESCHI MATTEO (SERRICCIOLO)

**ALLENATORI****AMMONIZIONE (II INFR)**

CANISTRACCI MARCO (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

**ASSISTENTE ARBITRO****SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2025**

VIAGGI LIVIO (SERRICCIOLO)

Per offese verso il D.G..

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

TARAJ QEMAL (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

Per offese verso il D.G.. Sanzione attenuata per essersi scusato a fine gara con il D.G..

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FERRANTE SAMUEL (MASSAROSA 1925)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DELLA TOMMASINA MATTIA (DON BOSCO FOSSONE) CAPOCACCIA MATTEO (SERRICCIOLO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CHERUBINI EDOARDO (RICORTOLA 1972)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FUSANI EDOARDO (ATLETICO CARRARA DEIMARMI) SANTINI MASSIMO (CARRARESE GIOVANI)  
VANNUCCHI LORENZO (DON BOSCO FOSSONE) BARTALINI RICCARDO (REAL FORTE QUERCETA SRL)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

BASSI ROBERTO (CARRARESE GIOVANI) SANTUCCI DYLAN (CARRARESE GIOVANI)  
BONFIGLI LEONARDO (ROMAGNANO CALCIO) CALVO TOMMASO (SERRICCIOLO)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

LUCCHETTI MATTEO (ATLETICO CARRARA DEIMARMI) CIOFFI LUIGI (RICORTOLA 1972)  
MARIOTTI NICOLA (SERRICCIOLO) LUCCHESI GABRIELE (STIAVA 2019)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

ALIBONI PABLO (AC MONTIGNOSO) DEL GIUDICE LORENZO (AC MONTIGNOSO)  
POLI SIMONE (CARRARESE GIOVANI) LUISOTTI SAMUEL (MASSAROSA 1925)  
PETRINI MATTEO (ROMAGNANO CALCIO) ACHEARI OMAR (STIAVA 2019)  
RIBECAI EDUARDO (STIAVA 2019) MATTEI JACOPO (VILAFRANCHESE)

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI**

### **GARE DEL 14/12/2024**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 14/12/2024 TIRRENIA 1973 - SAN VITALE CANDIA A.S.D.

GARA TIRRENIA / SAN VITALE CANDIA del 14.12.2024 sospesa al 22° del secondo tempo sul risultato di 0 – 2.

Il Giudice Sportivo Territoriale visti gli atti relativi alla gara in epigrafe dai quali risulta che al 22° minuto del secondo tempo si scatenava in campo una rissa generale a cui partecipavano diversi giocatori delle due squadre il D.G. si vedeva costretto a sospendere la gara;

Visto l'art. 10 comma 1 del C.G.S.

**INFLIGGE**

ad entrambe le Società TIRRENIA 1973 e SAN VITALE CANDIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U..

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

Euro 60,00 TIRRENIA 1973

Per mancata custodia ingresso terreno di gioco da dove entrava una persona non identificata che, partecipava ad una rissa nel campo di gioco.

Euro 30,00 CARRARESE GIOVANI

Propri sostenitori offendevano il D.G..

Euro 30,00 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO

Sostenitore isolato offendeva il D.G..

#### **ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA FINO AL 18/ 1/2025**

GIUDICE ALESSANDRO (ROMAGNANO CALCIO)

Per offese verso il D.G..

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

LEVANTINI MAURO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

GUADAGNUCCI CRISTIAN (TIRRENIA 1973)

Per aver scatenato e partecipato ad una rissa.

**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

BEANI STEFANO	(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
BERTELLONI LORENZO	(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
CERAGIOLI NICOLO	(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
MOSTI NICOLA	(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
PANZANI FRANCESCO	(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)

Per aver partecipato ad una rissa.

MAGHELLI DIEGO	(TIRRENIA 1973)
SGADO CHRISTIAN	(TIRRENIA 1973)
VIETINA ALESSANDRO	(TIRRENIA 1973)
VIETINA LUCA	(TIRRENIA 1973)

Per aver partecipato ad una rissa.

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GJINI ROAN	(ROMAGNANO CALCIO)
------------	--------------------

**AMMONIZIONE (II INFR)**

DAZZINI CARLO MARIA	(AC MONTIGNOSO)	DELL AMICO TOMMASO	(CARRARESE GIOVANI)
FRINGHIU MATTEO IULI	(CARRARESE GIOVANI)	KAMAL MOHAMED AMINE	(MONTI UNIONE SPORTIVA)
LORIERI JACOPO	(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)		

**AMMONIZIONE (I INFR)**

CAFARO DIEGO	(ROMAGNANO CALCIO)	RAVENNA THOMAS	(ROMAGNANO CALCIO)
--------------	--------------------	----------------	--------------------

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B PROVINCIALI****GARE DEL 14/12/2024****PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (III INFR)**

FRANCIOSI NICCOLO	(CARRARESE GIOVANI)	BEQIRI GIACOMO	(PIETRASANTA)
-------------------	---------------------	----------------	---------------

**AMMONIZIONE (II INFR)**

BARATTINI FILIPPO	(DON BOSCO FOSSONE)	SIMONETTI GABRIEL	(DON BOSCO FOSSONE)
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**AMMONIZIONE (I INFR)**

IORIO VINCENZO	(DON BOSCO FOSSONE)	TIBERTI GIACOMO	(DON BOSCO FOSSONE)
LAUNARI ANDREA	(FORTE DEI MARMI 2015)		

**GARE DEL 15/12/2024****PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**ALLENATORI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LUZZOLI ELIA	(ROMAGNANO CALCIO)
--------------	--------------------

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (III INFR)**

BERNARDI RAYAN	(TIRRENIA 1973)
----------------	-----------------

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI****GARE DEL 11/12/2024****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**ALLENATORI****AMMONIZIONE (I INFR)**

SPINETTI ANTONIO (ICF FOSDINOVO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (II INFR)**

ANDREAZZOLI ANDREA (MASSESE 1919 SSDRL)

**GARE DEL 14/12/2024****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (III INFR)**

ABREU BENCOSME ANDREW (DON BOSCO FOSSONE) DI MARE CARLOS (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

BENELLI MARCO (LUNIGIANAPONTREMOLESE1919) BARBANO ELIA (MASSESE 1919 SSDRL)  
 MARIANI MARCO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

DELLANNO LORENZO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)

**GARE DEL 15/12/2024****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (II INFR)**

BARDI JOELE (RICORTOLA 1972)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

FAID ABDELLAH (ATLETICO CARRARA DEIMARMI) GIGLIO SALVATORE (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)  
 TADDEI GIOVANNI (RICORTOLA 1972)



## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Tribunale Federale così composto:

<b>Dott. Carmine Compagnini</b>	Presidente
<b>Avv. Raffaello Niccolai</b>	Vice-Presidente
<b>Avv. Alessandro Brogi</b>	Componente
<b>Avv. Federico Albini</b>	Rappresentante AIA

Con L' assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 06 Dicembre 2024 alle ore 16.00 assumendo le seguenti decisioni

### DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

**13 / P – Stagione Sportiva 2024/2025.**

In data 11.12.2024, alle ore 16, il Tribunale Federale della Toscana composto dai Signori:

<b>Dott. Carmine Compagnini</b>	<b>Presidente (relatore)</b>
<b>Avv. Enzo François</b>	<b>Componente</b>
<b>Avv. Silvia Cristalli</b>	<b>Componente,</b>

**sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 40 / 2024, preso atto di quanto disposto con il C.U. n. 41 / 2024, motiva la decisione assunta.**

La Procura Federale con il provvedimento n. 1085 / 2023 -2024 ha deferito a questo Tribunale i Tesserati della Società A.S.D. A.C. Montignoso di seguito indicati:

**Dirigenti:**

Mariano Vitacca, Presidente,  
Luca Ambrosini, Dirigente,  
Enrico Moni, Allenatore;

**Calciatori:**

Leonardo Davolio;  
Stefano Francesco Vita,  
Manuel Cattani,  
Samuele Pierdominici,  
Gabriele Rubini,  
Francesco Mazzi,  
Bazie Diedonne Claver,  
Daniele Petriccioli,  
Alessio Landucci,  
Giacomo Della Bona,  
Gabriele Grassi,  
Lorenzo Del Giudice,  
Daniel Bonni ,  
Andrea Mosti,  
Gianluca Volpicelli,  
Jacopo Marmeggi,

**Società:**

A.S.D. A.C. Montignoso.

A tutti i Tesserati deferiti viene contestata la violazione dell'art. 30, commi 1 e 6, del C.G.S., tranne che al Marmeggi cui viene contestata la violazione dell'art. 30, comma 7, mentre la Società è chiamata a rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva in applicazione del disposto dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

Si dà atto che i calciatori, minori di età, sono assistiti e rappresentanti dagli esercenti la potestà genitoriale, e che:

- 1) i Tesserati Vitacca, Ambrosini; Del Giudice; Bazie Diedonne Claver; Daniel Bonni; Manuel Cattani; Leonardo Davolio; Giacomo della Bona; Gabriele Grassi; Alessio Landucci; Francesco Mazzi; Enrio Mori; Stefano Francesco Vita; Andrea Mosti; Daniele Petriccioli, Gabriele Rubini sono difesi da legale di comune fiducia, che ha depositato memoria;
- 2) il Calciatore Gianluca Volpicelli, che ha depositato memoria, si avvale del proprio legale;
- 3) il Calciatore Stefano Francesco Della Vita ha rilasciato dichiarazione spontanea a seguito della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini.
- 4) il Calciatore Jacopo Marmeggi, è tutelato dal proprio legale,

E' assente il Calciatore Samuele Pierdomenici.

#### Il dibattimento.

Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Giulia Conti la quale, in avvio di dibattimento, si oppone alla pregiudiziale sollevata dal Difensore del Calciatore Jacopo Marmeggi in sede di memoria, con la quale questi lamentava l'omessa notifica dell'avviso conclusioni indagini al proprio assistito, rilevando che lo stesso era stato comunque notificato via pec presso la società ex art. 53 CGS., asserendo che non vi è alcuna gerarchia con l'altro criterio indicato dalla norma del domicilio eletto. Deduce inoltre che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa tant'è che, dopo la notifica dell'avviso del 4/9, il 5/9 la difesa aveva fatto richiesta alla Procura di copia degli atti, aveva dopo depositato la memoria e si è presentata oggi in udienza.

La Procura rileva ancora che detto Difensore non assisteva, all'epoca, soltanto il Marmeggi ma anche altri deferiti e che il Calciatore ha effettuato l'elezione di domicilio ed è lì che devono essere notificati gli atti come accaduto: non si è verificata quindi alcuna lesione al diritto di difesa.

Il Tribunale si riunisce quindi in Camera di consiglio per esaminare la sollevata eccezione rilevando, sulla base documentale costituita dagli atti in fascicolo, che:

- in sede di audizione il calciatore ha eletto domicilio presso il Legale di fiducia chiedendo di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di questi: *stefanopellacani@intefreepec.it*;
- l'avviso di conclusione delle indagini riguardante Jacopo Marmeggi risulta indirizzato a "*acmontignoso@pec.it*" e quindi non al domicilio eletto.

La mancata conoscenza del capo di incolpazione derivante dalla omessa notifica dell'atto di conclusione delle indagini lede il diritto alla difesa, non tanto perché, come affermato con la memoria a difesa, venga preclusa all'indagato la possibilità di patteggiamento (possibilità esclusa per i casi di specie dall'art. 126, c. 7, del C.G.S.), quanto perché detta notifica, derivante da un preciso dettato normativo, priva l'incolpato di apportare in quella sede argomenti e prove che possano scagionarlo evitando in tal modo il giudizio.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio accoglie l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Difensore del Calciatore Jacopo Marmeggi, disponendone l'estromissione dal presente giudizio.

Il procedimento prosegue nei confronti di tutti gli altri deferiti.

Il Procuratore svolge la propria requisitoria precisando che il deferimento è conseguenza dell'accertamento effettuato dall'Ufficio attraverso l'acquisizione di prove testimoniali e documentali riguardanti tutti detti tesserati. Si riporta integralmente all'atto di deferimento del quale chiede piena conferma, ribadisce la coerenza dei dati oggettivi emersi a seguito dell'istruttoria espletata e chiede che vengano inflitte le seguenti sanzioni:

- inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) per Mariano Vitacca e Ambrosini Luca, rispettivamente Presidente e dirigente di A.S.D. Montignoso A.C.;
- squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) per Moni Enrico, Allenatore;
- squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) a tutti gli altri deferiti, con la sola eccezione di Marmeggi Jacopo estromesso dal procedimento;
- All'A.S.D. Montignoso A.C. ammenda di € 5.000 (cinquemila) e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di competenza.

Intervengono quindi i rappresentanti degli incolpati.

Il Difensore dei Dirigenti e dei Calciatori indicati al n. 1 ritiene il deferimento infondato affermando, tra l'altro, essere le dichiarazioni di Della Bona - che definisce costituire interpretazione autentica del messaggio - frutto dell'amarezza di aver concluso la sua ultima stagione da Juniores con una sconfitta; la dichiarazione "*a noi nemmeno un centesimo*" è da interpretare come negazione di qualsiasi passaggio di denaro;

analizza la posizione in classifica delle due squadre e motiva la sconfitta del Montignoso con l'indebolimento della formazione a seguito delle sostituzioni effettuate con l'immissione di calciatori aventi scarsa esperienza e dell'inferiorità numerica in cui la squadra si è trovata per effetto dell'espulsione di un calciatore.

Passa quindi ad esaminare le dichiarazioni rese in istruttoria dal Calciatore Samuel Hamzaraj il quale ha affermato di aver ricevuto il messaggio di cui in atti da un certo "Alessio" mentre esso è avvenuto tra due diverse persone: Samuel e Daniele. Afferma l'estraneità dei fatti del Presidente Vitacca citando le dichiarazioni di tre dei Calciatori deferiti (Ambrosini, Vita e Volpicelli), rilevando la sua assenza alla partita del 4.5.2024.

Contesta l'affermazione del Pucci, tesserato del Forte dei Marmi, circa il mancato contrasto nei confronti degli avversari che i Calciatori del Montignoso avrebbero posto in essere, ritenendola irrilevante trattandosi di *"valutazione tecnica di carattere assolutamente personale resa dal ragazzo."*

Ritiene prive di valenza probatoria le dichiarazioni rese da Lazzarotti, Pucci, Petacchi, Hamzaraj, definendo, inoltre, la deposizione resa dal Marmeggi, in qualità di persona informata sui fatti, *"chiacchiere da bar"*.

Afferma ancora che i Calciatori Volpicelli, Del Giudice, Mosti e Bonni non hanno potuto ricevere alcuna istruzione dal Presidente trovandosi essi fuori dagli spogliatoi.

Ritiene che non possa addebitarsi alcunché ai Calciatori Landucci, Grassi, Pierdominici, Vita perché sostituiti nel II tempo e Petriccioli perché espulso al 12<sup>a</sup> del II Tempo.

Cita, a sostegno della tesi di infondatezza enunciata, alcune decisioni giurisprudenziali.

Si sofferma quindi a considerare le dichiarazioni del Cantoni (Direttore Generale della Società) ritenendole *"frutto di congetture ed ipotesi prive di riscontro ed anzi smentite dagli atti di indagine"*.

Rileva che la gran parte degli elementi raccolti dall'indagine è costituita da dichiarazioni di Tesserati della Massese o di altri tesserati ad essa vicini, caratterizzate dall'essere supposizioni o congetture del tutto prive di carattere probatorio, causate, esclusivamente, dalla vittoria della Società Pontremolese che ha determinato la mancata promozione della Massese.

Chiede che vengano assunti a teste i Calciatori: d'Avolio, Gabrielli e Pucci indicando i capitoli di prova.

Conclude chiedendo che il Collegio dichiari, in via principale, il non luogo a procedere per tutti i deferiti e solo in via subordinata, riqualificati i fatti, ritenga che le violazioni ascritte possano essere ricondotte nell'ambito del disposto dell'art. 48 delle N.O.I.F. e dell'art. 4 del C.G.S. con applicazione delle conseguenti sanzioni.

Il Difensore del Calciatore Volpicelli, riconducendosi alla memoria depositata, ritiene anch'egli infondato l'atto di incolpazione perché basato su *"chiacchiere e sentito dire"*. Esclude la presenza del Presidente negli spogliatoi, evidenzia che la denuncia della Massese si riferisce a messaggio inviato da persona che vuole rimanere incognita, ma soprattutto che l'Arbitro, mai interpellato, nulla ha riportato sul rapporto di gara per cui non si è dato luogo ad alcun illecito e che il Volpicelli non si trovava negli spogliatoi *"essendo entrato nel secondo tempo"*, né alcuno gli ha impartito direttive se non quella di scaldarsi per entrare in campo. Chiede l'archiviazione del contesto e nel caso che il procedimento abbia luogo, che il Volpicelli venga ascoltato come teste indicando i capitoli di prova.

#### La decisione.

Chiuso il dibattimento, il Collegio si riunisce in Camera di consiglio per l'esame dell'atto di incolpazione e preliminarmente respinge le richieste di assunzione di testi contenendo gli atti istruttori tutti gli elementi utili e necessari all'emissione della decisione.

Il deferimento scaturisce dalla segnalazione con la quale il Presidente della Società U.S. Massese 1919 SSDRL ha comunicato alla Procura Federale di essere in possesso di alcuni messaggi Whatsapp, di cui allega gli *"screenshot"*, intercorsi tra calciatori propri e della Società Lunigiana Pontremolese a commento della gara Montignoso / Pontremolese disputata nell'ambito del Campionato Provinciale Juniores U. 19 in data 4 maggio 2024.

L'Ufficio in sede inquirente, con ampia indagine consistita nell'acquisizione dell'esposto con i relativi allegati (*screenshot*) nonché degli atti relativi alla posizione federale di alcuni tesserati assunti a teste e delle dichiarazioni di essi, ha basato il procedimento di incolpazione sulla prova documentale costituita dai messaggi ricevuti da alcuni Calciatori della Massese, integrata dalle dichiarazioni rese in istruttoria al Collaboratore incaricato da Tesserati delle Società Massese, Montignoso, Forte dei Marmi.

I fatti risultano in maniera concreta dagli *screenshot* dei messaggi scambiati da Calciatori delle Società Montignoso (Della Bona) e Massese (Lazarotti), ai quali si aggiungono quelli riportati dal Direttore Generale della Società, Cantoni, il cui significato non lascia dubbi sul reale accadimento dei fatti.

In uno di questi messaggi il Lazarotti pone a Della Bona, con chiaro riferimento alla gara Pontremolese / Massese, alcune domande che si riportano di seguito unitamente alle relative risposte: *“ma l’hanno comprata?”* ricevendo in risposta *“il primo tempo si vinceva 1 a 0, poteva finire 20 a zero, il resto te lo lascio immaginare”*. E’ ancora più pregnante la domanda: *“valigetta?”* a cui vengono date in tre fasi le risposte: *“a noi nemmeno un centesimo”*; *“ma proprio zero”*; *“mi gira il c. .il doppio”* con evidente riferimento alla gara persa ed alla perdita del conseguente vantaggio economico.

Alle altre domande, tendenti ad appurare chi avesse impartito l’ordine di non vincere, Della Bona risponde *“..no no noi volevamo vincere quando abbiamo visto arrivare quei quattro scemi in Tribuna, abbiamo detto oggi gli facciamo la guerra”..... “il primo tempo abbiamo fatto più di una guerra li abbiamo disintegrati”....”* *“Se vogliono vincere la vincano sul campo ma te lo giuro non segnavano nemmeno se glielo facevamo fare”*

Tale ultima affermazione pare avere carattere strumentale di difesa visto il comportamento tenuto in campo dalla maggior parte dei Calciatori della Società Montignoso attestato sia da alcuni calciatori, sia da soggetti estranei alle due Società.

Il calciatore Passalacqua, (Massese) scambiandosi messaggi con il calciatore Pucci suo compagno di squadra, che aveva scritto *“scandalo a Montignoso”*, affermava *“comprata?”* sentendosi rispondere: *“altro che comprata hanno smesso di giocare”*.

Il Pucci, Calciatore terzo estraneo, come si è visto, alla vicenda, ha altresì affermato che da tutto quanto visto ed appreso ha tratto la convinzione dell’esistenza di una *combine*.

Petacchi (Massese) informa che il Calciatore Claver Deudonne Bazie (Montignoso) gli ha detto che *“il loro Presidente è entrato negli spogliatoi dicendo ai ragazzi di non voler vincere la suddetta gara”*

Il Calciatore riporta quindi ampi stralci delle dichiarazioni intercorse tra Della Bona e Lazarotti tutti indicativi del comportamento volontariamente posto in essere dai Calciatori della Società Montignoso che, dopo aver giocato un primo tempo di spessore, all’inizio della seconda parte della gara indulgevano nella cosiddetta *“melina”* contrastando in forma blanda gli avversari che hanno finito con il prevalere. (Lenzoni). A fronte di tali precise affermazioni il Calciatore Della Bona, in istruttoria, rilascia dichiarazioni nel chiaro tentativo di alleggerire la propria posizione ed anche le dichiarazioni rese da Claver Deudonne Bazie sono rivolte nello stesso senso, apparendo per di più reticenti.

I dati emersi sono assolutamente concordanti ed idonei alla conferma del deferimento contro i quali si infrangono le tesi difensive ed in particolare quella tesa a negare ai calciatori la possibilità di valutare la valenza tecnica dei compagni di squadra e degli avversari, così come non può essere accolta la tesi dell’addebitare la sconfitta all’immissione in campo di calciatori nati nel 2007 dato che la Categoria è costituita da un alto numero di tali giocatori.

Sotto quest’ultimo aspetto è significativa la dichiarazione resa dal Vita al rappresentante della Procura Federale in data 5.10.2024: *“Preciso che i ragazzi del 2007, già dalle precedenti partite, venivano convocati con noi e giocavano”*

Altrettanto irrilevante l’eccezione relativa all’assenza di qualsiasi intervento da parte del D.G. in ordine alla *“melina”* posta in essere dai calciatori, non rientrando tale ipotesi nei compiti che il Regolamento affida all’arbitro.

A ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni rese dai Tesserati auditi emerge che la tesi della *combine* era opinione comune nell’ambiente calcistico della Lunigiana come confermano le dichiarazioni di soggetti estranei alle due squadre (Lenzoni ad esempio).

Alle affermazioni di alcuni calciatori relativi all’assenza del Presidente Vitacca si contrappongono quelle rese dal Calciatore Claver Bazie Deudonne il quale non nega che il Presidente fosse presente alla gara ma dichiara che il Presidente *“non è entrato negli spogliatoi”*.

Sul punto è assolutamente preciso *“Alessio”* il quale dallo *screenshot* in data 6.5.2024 precisa *“...poi a fine primo tempo è venuto il Presidente a dirci che dovevamo perdere per forza la partita perché non voleva che vincevate voi il campionato”*.

Le dichiarazioni rese in ordine all’identificare nel Chelini l’*“Alessio”* l’autore dei messaggi più significativi non sono credibili essendo stato proprio quest’ultimo ad informare il Dirigente Cantoni, autore dell’esposto che ha dato origine al deferimento.

Le domande poste sul punto fanno invece propendere che a rilasciarle sia stato uno dei calciatori presenti alla competizione, peraltro nella formazione del Montignoso è presente il Calciatore Alessio Landucci.

Le testimonianze così acquisite confermano ciò che alcuni dei tesserati assunti dalla Procura hanno dichiarato in ordine all’essere la *“combine”* ben nota nell’ambito sportivo della Lunigiana.

Il deferimento è quindi fondato e da accogliere ritenendo il Collegio, con riferimento ai provvedimenti da assumere, dover distinguere le diverse posizioni dei deferiti.

Il Presidente Vitacca, contrariamente alle precise affermazioni di Alessio, confermate dalla testimonianza di Petacchi posta a raffronto con quelle di Claver Bazie Deudonne, era presente nello spogliatoio.

Rilevante in proposito l’assenza di qualsiasi dichiarazione a difesa resa dal Tesserato in alcune delle fasi del procedimento. In riferimento al Dirigente Ambrosini ed all’Allenatore Moni essi, per l’incarico rivestito, si muovono sempre durante lo svolgimento della gara con la squadra e quindi erano presenti nello spogliatoio durante l’intervento del Presidente.

Esaminata la posizione dei Calciatori, il Collegio osserva che esiste un ragionevole dubbio, non esistendo alcuna prova certa, che i Calciatori: Del Giudice, Boni, Mosti e Volpicelli, tutti di riserva, fossero nello spogliatoio durante l'intervallo dato che di norma le riserve rimangono sul campo per un riscaldamento in vista di un loro possibile utilizzo.

Il Collegio ritiene doversi applicare nei loro confronti il principio del "dubio pro reo."

Per ciò che concerne i Calciatori: Landucci, Grassi, Pierdomenici, Vita, Rubini, l'esame degli atti induce il Giudicante a rilevare che essi, pur non partecipando direttamente alla *combine*, ne erano a conoscenza ma non hanno rispettato l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 30 comma 7 del C.G.S..

Il confronto delle dichiarazioni rese in istruttoria dagli interessati con le altre testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria evidenzia la partecipazione diretta al compimento dell'illecito di: Davolio, Cattani, Mazzi, Bazie, Petriccioli, Della Bona.

La Società Montignoso, a mezzo del proprio Presidente, in conseguenza di quanto ascritto ai propri Tesserati è riconosciuta colpevole dell'attuazione dell'illecito più grave che si possa commettere in ambito federale essendo diretto ad alterare il risultato del Campionato, comportamento aggravato dall'essere stato compiuto al fine di procurare un vantaggio a soggetti terzi.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento ed infligge ai Tesserati coinvolti le seguenti sanzioni:

- ai Dirigenti: Vitacca Mariano e Ambrosini Luca inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei);
- all'Allenatore Moni Enrico squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei);
- ai Calciatori:
  - Davolio, Cattani, Mazzi, Bazie, Petriccioli, Della Bona, squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei);
  - Landucci, Grassi, Pierdomenici, Vita, squalifica per anni 1 (uno);
  - Del Giudice, Bonni, Mosti, Volpicelli, Rubini, vengono prosciolti.
- Società A.S.D. A.C. Montignoso, ammenda di € 2.000,00 (duemila) e la penalizzazione di punti 8 (otto) da scontarsi nella classifica della presente Stagione sportiva.

Dichiara chiuso il procedimento.

Il Segretario  
Tosi

Il Presidente  
Compagnini

## **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA**

la Corte Federale così composta:

### **Primo Collegio**

<b>Dott. Carmine</b>	<b>Compagnini</b>	Presidente
<b>Avv. Pietro</b>	<b>Villari</b>	Componente
<b>Avv. Enzo</b>	<b>François</b>	Componente
<b>Avv. Federico</b>	<b>Albini</b>	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 06 Dicembre 2024 alle ore 16.30 assumendo le seguenti decisioni

...omissis...

## **CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI**

### **54/r – stagione sportiva 2024/2025**

**Reclamo proposto dalla società Camaiole in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Massa Carrara in relazione all'esito della gara Camaiole – Montignoso del 9.11.2024 (CU n. 21 del 20.11.2024)**

La società Camaiole con comunicazione pec del 22.11.2024 delle ore 15.35, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta

degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Massa Carrara pubblicata con il C.U. n. 21 del 20.11.2024, con la quale era stata decisa la ripetizione della gara Camaiole – Montignoso. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 25.11.2024 alle ore 16.54, senza che ad essa seguisse l'invio a questa Corte del reclamo entro 5

giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'art. 71 C.G.S.Viene, di conseguenza, disposta l'acquisizione dell'importo processuale previsto.Delibera depositata in data 9.12.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 54del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario	Presidente	Consigliere estensore
Fabrizio Tosi	Carmine Compagnini	Pietro Villari

...omissis...

### CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

**43 stagione sportiva 2024/2025 Reclamo proposto dall'A.S.D. Ac Montignoso avverso i provvedimenti assunti dal G.S.T., con i quali è stata inflitta alla società l'ammenda di € 250,00, la squalifica fino al 13.01.2025 all'Assistente Arbitro Dazzini Ernesto, la squalifica per cinque gara effettive al calciatore Montagner Nicolas e la squalifica per quattro gara effettive al calciatore Curcio Alessandro. (C.U. n. 20/2024).**

I provvedimenti assunti dal G.S.T. così di seguito motivati,

**AMMENDA EURO 250,00 MONTIGNOSO**

*'Per responsabilità oggettiva.*

*Propri sostenitori nel corso della gara offendevano reiteratamente il D.G.. Giocatori della società, non identificati, ponevano in essere un comportamento oltremodo offensivo e minaccioso nei confronti del D.G, il quale, preso atto di un clima di assoluta ostilità nei propri confronti, avente portata tale da non permettere una corretta prosecuzione, sospendeva la gara. Il D.G. veniva accompagnato nel proprio spogliatoio dai dirigenti della società ospitante. Nel contempo propri giocatori persistevano nel reiterare il proprio contegno ingiurioso nei confronti del D.G., mentre lo stesso veniva accompagnato allo spogliatoio dai giocatori della società ospitante. Sanzione attenuata per l'intervento del proprio allenatore".*

**SQUALIFICA FINO AL 13.01.2025**

Dazzini Ernesto MONTIGNOSO

*"A fine gara teneva un comportamento offensivo verso il D.g."*

**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

Montagner Nicolas MONTIGNOSO

*"Per condotta particolarmente violenta verso un avversario che causava conseguenze fisiche".*

**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

Curcio Alessandro MONTIGNOSO

*"Per offese verso il D.G."*

vengono impugnati, nei termini, dall'Asd Ac Montignoso in quanto erroneamente comminati dal Giudice Sportivo Territoriale per le ragioni di cui in appresso.

Relativamente all'ammenda, la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti evidenziando, da un lato, il ridottissimo numero di propri sostenitori presenti (3 persone) sugli spalti, che comunque mai hanno offeso il D.g.; dall'altro, lo stato confusionale del direttore di gara, palesemente non adatto a gestire una gara in un contesto così ostile, dovuto, soprattutto, dal comportamento dei sostenitori del Camaioire, i quali, sin dal fischio d'inizio, hanno offeso pesantemente i tesserati del Montignoso, aumentando l'animosità dei calciatori in campo e, conseguentemente, lo stress per il direttore di gara nel dirigere la partita.

Segnala, al riguardo, che l'episodio da cui è poi scaturita la (incomprensibile) decisione arbitrale di terminare la gara è rappresentato dall'espulsione del calciatore Curcio, espulsione nata da un equivoco, avendo il direttore di gara erroneamente inteso come rivolta al suo indirizzo, anziché verso un compagno di squadra, l'offesa in quel contesto preferita dal richiamato calciatore.

Osserva inoltre che lo stato di confusione del direttore di gara emerge chiaramente dalla lettura del rapporto di gara, con particolare riferimento alla discrasia che risulta tra la descrizione dello svolgimento della gara e i provvedimenti poi assunti dal G.S.T., evidenziando in proposito che i provvedimenti disciplinari assunti dal D.g. (due espulsioni) non sono coevi alla

decisione di terminare la gara, bensì temporalmente anteriori, e che comunque nel rapporto di gara l'arbitro ha indicato, da un lato, di aver terminato la gara al 35' minuto del secondo tempo, dall'altro che il tempo di gara realtivo alla seconda frazione di gioco è stato invece di 45' minuti.

Per quanto riguarda la squalifica inflitta all'Assistente Dazzini Ernesto, la reclamante contesta la fondatezza dell'addebito, rilevando che il sig. Dazzini non ha mai parlato al direttore di gara, né ha rivolto al medesimo espressioni offensive.

Produce a comprova di quanto affermato un file video che ritrarrebbe il sig. Dazzini ignorare il direttore di gara al termine della gara.

Segnala inoltre che, dalla visione del richiamato file video, emergerebbe la voce dell'allenatore della squadra Camaiore dare istruzioni all'arbitro sul contenuto da refertare. Allenatore che, peraltro, avrebbe rilasciato alcuni commenti in relazione allo svolgimento della partita nel sito internet [www.tuttocampo.it](http://www.tuttocampo.it), di cui produce copia, in violazione dei principi di lealtà sportiva.

Produce altresì, affinché la Corte possa averne contezza, una dichiarazione scritta a firma del sig. Fazio Simone, contenente a suo dire l'esatta ricostruzione di quanto avvenuto in occasione della gara in questione, disputata il giorno 09.11.2024 tra il Camaiore e l'Ac. Montignoso e valevole per il campionato Allievi Provinciali Under 17.

Per quanto attiene, invece, alla squalifica del calciatore Montagner, segnala anche in questo caso un'errata ricostruzione dei fatti refertati, posto che nel rapporto viene evidenziata la particolare violenza della condotta posta in essere dal Montagner, consistente nell'aver quest'ultimo cagionato al calciatore avversario (Del Pistoia Elia) la rottura del naso, lesione mai avvenuta, rilevando comunque che lo stesso calciatore ha ripreso regolarmente il proprio posto in campo portando a termine la gara.

Per quanto riguarda, infine, la squalifica inflitta al Curcio, ribadisce che il direttore di gara ha mal interpretato come rivolta al suo indirizzo l'offesa dallo stesso calciatore proferita ad un compagno di squadra.

Chiede pertanto, in tesi, l'annullamento dei provvedimenti impugnati; in ipotesi, la riduzione di tutte le sanzioni comminate.

Chiede altresì che la Corte voglia trasmettere alla Procura federale sia il file video, che l'estratto documentale contenente i commenti rilasciati dall'allenatore del Camaiore sul sito internet [www.tuttocampo.it](http://www.tuttocampo.it).

#### La decisione.

Il reclamo è infondato.

Quanto all'ammenda, la Corte rileva l'inconsistenza dei motivi di reclamo, non risultando dirimente, ai fini della responsabilità contestata, il numero di sostenitori che hanno preso parte alla condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

Peraltro, le risultanze contenute nel rapporto di gara sono state confermate dal direttore di gara con il supplemento di rapporto richiesto dalla Corte, di talché non vi sono dubbi sulla riferibilità ai sostenitori del Montignoso delle offese proferite al direttore di gara; né, allo stato degli atti, vi è alcun dubbio sul fatto che le stesse siano state altresì proferite da calciatori non identificati del Montignoso, in quanto circostanza non contestata con l'atto di reclamo.

Il rapporto di gara infatti, sebbene contenente alcune incongruenze, così come giustamente rilevato dalla reclamante, non risulta in ragione di tali inesattezze aver perduto il carattere di fede privilegiata riconosciuto dalla normativa federale, non avendo tali incongruenze inciso nella ricostruzione logica della dinamica dei fatti, che invero appare coerente e mai contraddittoria.

Sanzione congrua.

Per quanto riguarda invece la squalifica inflitta al Dazzini Ernesto, il Collegio deve in proposito ribadire il principio di inutilizzabilità della prova video allegata, poiché non rispondente ai criteri di ammissibilità previsti dall'art. 58 CGS, osservando inoltre che l'identificazione del Dazzini, quale responsabile della condotta illecita, è elemento non equivoco contenuto nel rapporto di gara e, comunque, non smentito dalle dichiarazioni arbitrali rese con il supplemento.

Sanzione congrua in relazione all'addebito contestato.

Per quanto attiene le squalifiche inflitte ai calciatori Montagner e Curcio, il Collegio osserva che entrambe le sanzioni risultano correttamente calibrate in relazione al materiale istruttorio.

Al Montagner, infatti, è stata giustamente applicata la sanzione della squalifica per 5 gare per condotta particolarmente violenta (art. 38 CGS), poiché la condotta contestata, al di là del fatto che abbia impedito o meno all'avversario di proseguire la partita, si è concretizzata con gestualità atipiche che esulano dal contesto di gioco e con modalità finalizzate ad arrecare potenzialmente una lesione.

Quanto al Curcio, le risultanze arbitrali non lasciano margine di dubbio sul fatto che l'offesa fosse proferita all'indirizzo del direttore di gara.

Sanzione correttamente calibrata ex art. 36, comma, 1, CGS.

Per quanto riguarda infine la richiesta di invio degli atti alla Procura Federale, il Collegio ritiene di non doversi pronunciare, trattandosi di questione segnalata esula dall'oggetto di impugnazione, facendo comunque presente che tale episodio, ove ritenuto illegittimo, può essere segnalato dalla stessa reclamante alla Procura Federale ai fini dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 118 CGS..

### P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando,

- respinge il reclamo proposto dalla soc. Montignoso;
- conferma i provvedimenti impugnati;
- dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata.
- Delibera depositata in data 9.12.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 46
- del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

Il Presidente  
Carmine Compagnini

Il Segretario  
Fabrizio Tosi

Consigliere Estensore  
Enzo François

## 8. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

## 9. ALLEGATI

- [Comunicato Ufficiale n. 258 - CU n. 130/A FIGC - Modifica commi 7 e 8, art. 10 Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 259 - Tabelle punteggi Società perdenti spareggi-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza s.s. 2024/2025 per eventuali ripescaggi s.s. 2025/2026](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 261 - Circolare FIGC esplicativa adempimenti in materia di Safeguarding](#)
- [Circolare n. 32 - Circolare 45/2024 Centro Studi Tributarì LND](#)
- [Circolare n. 33 - Circolare 46/2024 Centro Studi Tributarì LND](#)
- [Circolare n. 34 - Circolare 47/2024 Centro Studi Tributarì LND](#)
- [Svincoli LND Dicembre 2024](#)
- [Svincoli SGS Dicembre 2024](#)

## 10. CALENDARIO GARE

### TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA

#### GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ICF FOSDINOVO	GRAGNOLESE	A	21/12/2024 14:30	410 FOSDINOVO	FOSDINOVO	VIA GIGNOLA
MONTI UNIONE SPORTIVA	ATTUONI AVENZA ASD	A	21/12/2024 15:00	734 DON BOSCO	MONTI	VIA DON BOSCO
RETIGNANO	PODENZANA 1969 ASD	A	21/12/2024 15:00	959 MACCHIARINI RICCI	RETIGNANO	VIA COMUNALE
SPARTAK APUANE	DON BOSCO FOSSONE	A	21/12/2024 18:30	418 ROMAGNANO E.A.	ROMAGNANO	VIA MANNINI 10
SPORTING FORTEDEIMARMI PS	MONTAGNA SERAVEZZINA	A	21/12/2024 14:30	358 FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A	FORTE DEI MARMI	VIA VERSILIA
CINQUALE CALCIO	SALAVETITIA SERAVEZZA FC	A	23/12/2024 20:30	343 IARE	PIETRASANTA	VIA MONTEBIANCO,1
VIRTUS SAN MARCO LUNI	SPORTING MARINA	A	23/12/2024 20:45	398 DESTI P. E A	AVENZA -CARRARA	PIAZZA A. BARACCHINI 1



**JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -MS****GIRONE A - 10 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
STIAVA 2019	MASSAROSA 1925	A	18/12/2024 19:00	376 MARTELLINI G.	STIAVA	VIA FERRARA

**GIRONE A - 12 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL FORTE QUERCETA SRL	DON BOSCO FOSSONE	A	20/12/2024 18:00	357 NECCHI BALLONI	FORTE DEI MARMI	VIA XX SETTEMBRE 91
CARRARESE GIOVANI	MASSAROSA 1925	A	21/12/2024 16:30	751 FOSSONE 2 E.A.	FOSSONE	VIA FOSDINOVO 13/BIS
MASSESE 1919 SSDRL	VILLAFRANCHESE	A	21/12/2024 15:00	414 MARINA DI MASSA VIA CASOLA 2	MARINA DI MASSA	VIA CASOLA 2
RICORTOLA 1972	SERRICCIOLIO	A	21/12/2024 15:00	627 QUARTIERI L.	AULLA	VIA LUNIGIANA 47
ROMAGNANO CALCIO	SAN LAZZARO LUNENSE 17	A	21/12/2024 15:00	418 ROMAGNANO E.A.	ROMAGNANO	VIA MANNINI 10
STIAVA 2019	ATLETICO CARRARA DEIMARMI	A	21/12/2024 15:00	376 MARTELLINI G.	STIAVA	VIA FERRARA
TIRRENIA 1973	AC MONTIGNOSO	A	21/12/2024 15:00	940 SAN CARLO BORROMEO	MASSA	VIA MARINA VECCHIA 118

**UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -MS-****GIRONE A - 12 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AC MONTIGNOSO	RICORTOLA 1972	A	21/12/2024 17:00	420 DEL FREO A. E.A.	MONTIGNOSO	VIA ROMANA EST 1
DON BOSCO FOSSONE	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	A	21/12/2024 18:00	402 FOSSONE E.A.	FOSSONE	VIA FOSDINOVO 13
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	ROMAGNANO CALCIO	A	21/12/2024 15:15	395 LOMBARDI P.	PALLERONE	VIA TURATI 1 BIS
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	TIRRENIA 1973	A	21/12/2024 18:00	341 CAMAIORE FONDA E.A.	CAMAIORE	VIA FONDA
SAN LAZZARO LUNENSE 17	CARRARESE GIOVANI	A	22/12/2024 10:30	4005 CRISTONI - SARZANA	SARZANA	VIA GHIARETTOLO 103
SAN VITALE CANDIA A.S.D.	MONTI UNIONE SPORTIVA	A	22/12/2024 10:00	416 REMOLA	MASSA	VIA REMOLA 7

**UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-MS****GIRONE A - 12 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DON BOSCO FOSSONE	LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	A	21/12/2024 16:00	402 FOSSONE E.A.	FOSSONE	VIA FOSDINOVO 13
LUCCASSETTE A.S.D.	CARRARESE GIOVANI	A	21/12/2024 15:00	388 PARENTI A.	LUCCA	VIA SAN CONCORDIO,483
RICORTOLA 1972	MASSESE 1919 SSDRL	A	21/12/2024 18:30	940 SAN CARLO BORROMEO	MASSA	VIA MARINA VECCHIA 118
TIRRENIA 1973	PIETRASANTA	A	21/12/2024 17:00	940 SAN CARLO BORROMEO	MASSA	VIA MARINA VECCHIA 118
ATLETICO CARRARA DEIMARMI	ICF FOSDINOVO	A	22/12/2024 10:30	664 FOSSA DEI LEONI E.A.	CARRARA	VIA XX SETTEMBRE, 25
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	A	22/12/2024 10:30	1067 BENELLI E.A.	LIDO DI CAMAIORE	VIALE KENNEDY
MASSESE 1919 SSDRL SQ.B	SAN VITALE CANDIA A.S.D.	A	22/12/2024 10:30	414 MARINA DI MASSA VIA CASOLA 2	MARINA DI MASSA	VIA CASOLA 2

**ESORDIENTI 11anni 9v9 AUT.-MS-****GIRONE A - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MEETING ARL	DON BOSCO FOSSONE SQ.C	R	21/12/2024 14:30	9024 IL FESCIONE CAMPO 9	RONCHI - MASSA	VIA FESCIONE

**PULCINI 9 anni 7v7 AUTUNNO -MS****GIRONE C - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ROMAGNANO CALCIO	RICORTOLA 1972	A	19/12/2024 17:30	7602 ROMAGNANO C7	ROMAGNANO	VIA MANNINI 10

**GIRONE C - 5 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TIRRENIA 1973	RICORTOLA 1972	R	21/12/2024 15:30	9002 MASSA PARCO EX COL. LA COMASCA	MASSA PARCO LA COMASCA	VIA RONCHI SNC

**PULC. A7 II ANNO MASSA C. AUT.****GIRONE C - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RICORTOLA 1972	ROMAGNANO CALCIO SQ.B	R	21/12/2024 15:00	415 RICORTOLA - MARINA DI MASSA	RICORTOLA - MASSA	VIALE DELLE PINETE 153

---

**PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 18/12/2024**

---

Il Segretario  
Francesco Bellé

Il Delegato  
Giuliano Ratti